

Avviso approvato con Determina della U.O.C. Patrimonio n. 790 del 06.09.2018

COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “STADIO P. NOVI” IN ANGRI AL PIAZZALE NOVI.

CAPITOLATO DI APPALTO

Il presente capitolato costituisce integrazione al bando di selezione, ai requisiti, modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE – PRINCIPI GENERALI

La selezione ha per oggetto la gestione in convenzione dell’impianto sportivo “Stadio P. Novi” sito in Angri (SA) al Piazzale Novi, per attività calcistica, comprensivo di predisposizione di piano di manutenzione della struttura, nonché la progettazione ed esecuzione di lavori straordinari dello stadio comunale.

La gestione deve essere improntata sui principi di buon andamento e di imparzialità, sui criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e tempestività ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport per le discipline praticabili nell’impianto, nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, oltre naturalmente allo svolgimento delle gare sportive della prima squadra comunale.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici del Comune, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani.

ART. 2 – MODALITA’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE

All’aggiudicazione dell’affidamento della gestione, oggetto del presente Capitolato, si addiverrà mediante espletamento di procedura aperta.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di anni 9 (nove) e potrà essere estesa fino ad un massimo di anni 18 (diciotto); In particolare la durata della convenzione sarà data dal rapporto tra l'importo dell'investimento proposto ed il canone di locazione stabilito come appresso, il tutto ribassato come da offerta, e non potrà in alcun caso superare i 18 anni. Il canone di locazione sarà definito tenendo conto dello stato di progetto proposto, ovvero della struttura post operam e sarà determinato dal Responsabile U.O.C. Patrimonio sulla base di una valutazione di tipo patrimoniale, applicando un adeguato saggio di rendimento al valore immobiliare dell'impianto, a decorrere dalla data della stipula della convenzione di affidamento, che avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 4 – CANONE DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone della convenzione consiste nella realizzazione dei lavori necessari per il completamento e l'adeguamento della struttura in conformità alla sua destinazione d'uso e alla realizzazione dei lavori di che trattasi a perfetta regola d'arte.

Prestazioni oggetto del canone di convenzione:

Predisposizione del piano di manutenzione e gestione della struttura nella sua interezza per tutta la durata della convenzione, comprensivo degli impianti elettrici e di messa a terra, degli impianti fognari e di depurazione, degli impianti di sicurezza ed antincendio, impianti di illuminazione, impianti idrici e di riscaldamento, delle caldaie, del manto erboso, delle pavimentazioni e rivestimenti tutti facenti parte della struttura sportiva, delle impermeabilizzazione delle coperture e quant'altro necessario per tenere la struttura in pieno stato di efficienza, nonché la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ed adeguamento dei locali adibiti spogliatoi e locali igienico-sanitari, degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, nonché di quelli di illuminazione del campo di gioco, degli impianti di sicurezza e antincendio, delle pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni, sistemazione delle recinzioni, manutenzione e/o sostituzione degli infissi, manutenzione e impermeabilizzazione delle coperture dei manufatti esistenti, manutenzione delle tribune esistenti, creazione di una struttura nelle aree sottostante alla tribuna o in altre zone della struttura, da adibirsi a palestra a servizio della struttura sportiva, realizzazione di locali wc a servizio dei tifosi, ricavo di un'area da adibirsi alle attività di allenamento. Le offerte potranno prevedere anche la realizzazione di ulteriori locali complementari alle attività sportive, locali tecnici, ecc., nonché.

In particolare la Concessione ha ad oggetto:

- a) gestione economica, funzionale e tecnica dell'intero impianto;
- b) la progettazione, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, nonché gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
- c) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione dell'opera e la sua gestione, comprensivi gli oneri per omologazioni della Federazione competente iniziali ed eventuali successive;
- d) la realizzazione di tutte le opere sopra richiamate, da realizzarsi chiavi in mano, complete di tutto quanto necessario per garantire il regolare funzionamento dell'intera struttura sportiva;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto;
- f) la consegna all'Amministrazione Comunale, al termine della Convenzione, di quanto realizzato, in perfetto stato di manutenzione.

ART. 5 – VERBALE DI CONSEGNA

La struttura sportiva, comprensivo degli annessi locali, impianti e attrezzature, affidati in gestione, dovranno risultare analiticamente descritti in un regolare verbale di consegna da redigersi dal Responsabile U.O.C. Patrimonio in contraddittorio con l'Affidatario.

Analogo verbale dovrà essere redatto per la riconsegna degli impianti e delle attrezzature alla scadenza del rapporto contrattuale.

ART. 6 – PERIODI MINIMI DI APERTURA

L'Affidatario si obbliga e si impegna a garantire il funzionamento, la manutenzione e l'apertura al pubblico dell'impianto sportivo per l'intero periodo dell'anno.

Il calendario e gli orari giornalieri di apertura dovranno essere esposti a cura del Concessionario all'ingresso dell'impianto sportivo.

ART. 7 – TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo ed attrezzature, compreso l'uso degli spogliatoi, sono fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe dovranno essere esposte a cura dell'Affidatario all'ingresso dell'impianto sportivo.

ART. 8 – PROVENTI DELLA GESTIONE

Sono di competenza esclusiva dell’Affidatario i proventi derivanti:

- a) dalle tariffe dell’impianto sportivo;
- b) dall’eventuale esercizio di attività di ristoro, preventivamente autorizzata dagli Organi competenti;
- c) dalla pubblicità mediante cartelloni e striscioni posati all’interno dell’area in concessione preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
- d) da iscrizioni a tornei, corsi, manifestazioni sportive organizzate dallo stesso Affidatario.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L’Affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumersi gli oneri anche economici derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l’onere:
 - a) delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura nella sua interezza;
 - b) delle pulizie dell’impianto, sia per le attività ordinarie e straordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
 - c) della manutenzione ordinaria straordinaria e pulizia delle aree scoperte (compresi i parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di eventuali alberi effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli;
 - d) del rispetto degli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Angri;
 - e) dell’applicazione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale che saranno introitate dall’Affidatario: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. Il tariffario dovrà essere esposto e visibile all’utenza;
 - f) dell’apertura, chiusura e custodia dell’impianto nel suo complesso nel rispetto delle concessioni d’uso rilasciate dalla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO;
 - g) della rigorosa osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e, in particolare, di quanto disposto dal D.M. del 18 marzo 1996 (e successive integrazioni e modifiche) n. 61 con particolare riferimento agli artt. 14 e 19 (predisposizione dell’apposito “piano di sicurezza”), tramite la nomina del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA;

- h) di dare comunicazione alla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO e del Responsabile della Sicurezza, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo);
- l) del puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici;
- m) di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal regolamento comunale e dalla presente Convenzione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- n) di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. L'Affidatario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario. Il Comune di Angri resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;
- o) della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- p) di farsi carico dei consumi elettrici, di acqua, di utenza telefonica e trasmissione dati;
- q) del controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto (come da normativa vigente);
- r) di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità);
- s) degli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- t) di stipulare una polizza per la copertura di eventuali danni causati agli utenti o terzi dall'uso della struttura e/o dalla mancata manutenzione dell'impianto;

ART. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Premesso che per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: l'Affidatario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, risultano elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A.
3. Restano in capo all'Affidatario anche tutti gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria.

ART. 11 – SERVIZI DI SUPPORTO

1. L’Affidatario, può istituire servizi di supporto come l’installazione di distributori automatici e/o di un servizio bar. Se all’interno dell’impianto non sono previsti dei locali espressamente individuati allo scopo, prima di avviarne l’adeguamento dovrà acquisire il nulla osta dall’U.O.C. PATRIMONIO, il preventivo parere positivo dei Servizi Tecnici Comunali ed i certificati e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Stesso iter vale per altre attività.
2. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alla realizzazione delle opere di completamento e gestione di attività non prettamente sportive dovranno essere acquisite direttamente dall’Affidatario; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto.
3. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio delle attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
4. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l’indicazione del costo dei servizi offerti.
5. Resta inteso che per le eventuali successive migliorie programmate, apportate e acquisite al patrimonio comunale, l’Affidatario non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall’Amministrazione Comunale. Al riguardo l’Affidatario apporterà le migliorie con oneri economici a proprio esclusivo carico; resteranno a carico dello stesso Affidatario gli oneri tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori che dovrà essere affidata a un tecnico abilitato ed effettuato da una ditta specializzata. È fatto obbligo all’Affidatario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’Affidatario si premurerà di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
6. Resta stabilito che le utenze rimarranno in capo all’Affidatario.

ART. 12 – RENDICONTO

1. Per ogni anno finanziario, entro il 31 luglio di ogni anno, l’Affidatario ha l’obbligo di trasmettere al Comune di Angri una relazione dettagliata, dell’anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell’impianto con seguenti dati:
 - numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo e ore loro riservate;
 - ore di utilizzo da parte del Concessionario;
 - iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;

- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - a) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 - b) Interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 - c) numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.

ART. 13 – DATI STATISTICI

1. L'Affidatario dovrà fornire, ai fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dalla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO.

ART. 14 – SPECIFICITA' GESTIONALI DEL CAMPO DI CALCIO "STADIO P. NOVI" SITO IN ANGRI AL PIAZZALE NOVI

1. L'Affidatario per tutta la durata della Convenzione dovrà garantire il proseguimento delle attività delle associazioni sportive richiedenti, contraendo con i loro responsabili apposite concessioni d'uso con cadenza annuali, nelle quali saranno specificati vincoli e responsabilità, nonché modalità e tempistiche dei pagamenti.
2. L'orario stabilito e le associazioni ammesse sono subordinate a nulla osta della competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

La cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto, per fatto dell'Affidatario, a causa di impedimento o cattiva esecuzione della gestione, è fissata nell'importo pari al 10% del valore della struttura stimato in € 500.000,00, da costituirsi con polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa. Detta polizza, da stipularsi con Compagnia di Assicurazione autorizzata per legge, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente.

La cauzione sarà svincolata al termine della Convenzione previa verifica da parte del Responsabile U.O.C. Patrimonio sullo stato delle strutture, impianti e attrezzature, che dovranno risultare nelle stesse condizioni in cui trovansi la struttura dopo i lavori di adeguamento e completamento, così come da verbale di sopralluogo congiunto che si terrà alla fine degli stessi lavori.

ART. 16 – VERIFICA E CONTROLLI DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Angri, tramite l'U.O.C. Patrimonio e la competente U.O.C. Sport, Cultura e Spettacolo, si riserva di effettuare controlli a scadenza periodica al fine di verificare la buona conduzione e gestione del Campo di Calcio di piazzale Novi nel rispetto degli impegni assunti con la presente Convenzione, utilizzando un documento per verificare l'efficienza e la puntualità degli interventi di manutenzione. A tale scopo i dipendenti a ciò delegati avranno accesso agli impianti al termine dei periodi di manutenzione programmata con preavviso di giorni 30. L'Affidatario, ha, comunque, la facoltà di chiedere al Comune di Angri eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti alla gestione della struttura.

ART. 17 – SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITA'

L'Affidatario deve vigilare affinché altri utilizzatori si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. L'Affidatario, una volta redatto e affisso alla struttura l'apposito regolamento ha la facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto chiunque non rispetti, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Successivamente dovrà segnalare quanto accaduto alla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO, che prenderà gli eventuali provvedimenti.

ART. 18 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ANGRI

Sono a carico del Comune di Angri, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale i seguenti oneri:

- stabilire le tariffe d'uso che saranno annualmente aggiornate, aventi come soglia minima gli importi in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione;

ART. 19 – GIORNATE ED ORE RISERVATE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AUTORIZZATE ED AL COMUNE DI ANGRI

La struttura sportiva dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente per almeno 240 ore mattutine l'anno, nonché a disposizione, sempre gratuitamente, della prima squadra di calcio del Comune di Angri, almeno per le gare ufficiali.

Della gratuità fanno parte solo i servizi di custodia necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale.

Sono a carico degli utilizzatori eventuali attrezzature straordinarie come palchi e relativa illuminazione o richiesta di maggior carico elettrico o copertura pavimento con teli omologati quando necessari.

Sarà invece totalmente gratuito l'uso dell'intera struttura (campo di gioco, spogliatoi, tribune, servizi igienico-sanitari e quant'altro presente nell'impianto sportivo) per la sola prima squadra di calcio del Comune di Angri, almeno per le gare ufficiali.

Le pulizie ordinarie s'intendono a carico degli utilizzatori stessi e potranno essere assolte dagli stessi con ditta o specificando le modalità nella concessione d'uso contratta con l'Affidatario .

L'Affidatario dovrà stilare ogni anno entro il mese di agosto la tabella orari e i programmi delle attività, riservando alle altre associazioni autorizzate dalla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO almeno il numero delle ore non attribuite alla prima squadra di calcio del Comune di Angri, distribuite in diverse fasce orarie rimanenti a disposizione e contraendo con le stesse associazioni utilizzatrici apposite concessioni d'uso annuali.

ART. 20 – TARIFFE

L'Affidatario è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate dal Comune di Angri ed eventuali successive modifiche e integrazioni annualmente aggiornate all'ISTAT.

L'Affidatario potrà proporre una tariffazione di servizi non compresi nel tariffario comunale, specificando nelle concessioni di uso contratte e facendone comunicazione, per conoscenza, alla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO.

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dall'Affidatario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

Gli incassi da stadio relativi alle sole gare ufficiali della società della prima squadra di calcio di Angri, dovranno essere addebitati alla stessa società di calcio nelle percentuali di cui all'offerta dell'Affidatario.

ART. 21 – RAPPORTI ECONOMICI

L'Affidatario utilizzerà l'impianto per le proprie attività al massimo per il numero delle ore non attribuite alle istituzioni scolastiche per le attività curricolari ed extra curricolari, da concordare con l'Ufficio comunale preposto;

L'Affidatario riscuoterà le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto autorizzati dalla competente U.O.C. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO sulla base delle concessioni d'uso contratte con lo stesso concessionario;

l'Affidatario dovrà realizzare tutti i lavori di manutenzione ed adeguamento necessari per il regolare funzionamento della struttura così come meglio disposto dall'art. 4 .

Le opere effettuate come da convenzione e le eventuali successive migliorie apportate dall'Affidatario a termine della convenzione verranno acquisite dal patrimonio comunale senza che lo stesso Affidatario possa pretendere a qualsiasi titolo, indennizzi o rimborsi da parte del Comune.

ART. 22 – DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

Il sub affidamento è vietato pena l'immediata decadenza della Convenzione stessa e l'incameramento della cauzione definitiva e salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

Art. 23 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutte le competenze al personale dovute per legge sono corrisposte interamente dall'Affidatario del servizio e dall'Ente che si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei suoi confronti. Altresì, tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Affidatario che ne è il solo responsabile;

il personale addetto alla gestione dovrà comportarsi con il pubblico con correttezza e riguardo;

l'Affidatario si obbliga a richiamare e, se necessario, sostituire i propri dipendenti e qualsiasi addetto al servizio che non osservassero modi cortesi con il pubblico e fossero trascurati nel servizio ovvero usassero un linguaggio o un comportamento riprovevole.

ART. 24 – CONTESTAZIONI E PENALE

Verificandosi carenze o abusi nell'andamento contrattuale, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di disporre in danno dell'Affidatario ogni provvedimento atto ad assicurare il regolare andamento del servizio.

Le carenze o abusi verranno contestati all'Affidatario o a chi per esso, nelle forme amministrative ed egli sarà sentito in contraddittorio con gli Organi del Comune che hanno effettuato i rilievi del caso.

Il termine da assegnare all'Affidatario per le eliminazione delle carenze o abusi, verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della natura e quantità dello stesso.

Per ogni inadempienza accertata e contestata potrà essere applicata all'Affidatario una penale non inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00) e non superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), che sarà incassata nei modi da determinare al momento.

L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 3 giorni all'Ente che provvederà per quanto di competenza nei 3 giorni successivi.

Il servizio, oggetto del presente appalto è, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragion esso potrà essere sospeso o abbandonato per cause dipendenti dall'Affidatario.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi allo stesso Affidatario per assicurare la continuità del servizio, con spese a carico del medesimo Affidatario, salvo ed impregiudicata ogni eventuale azione penale nei confronti del gestore e l'immediata rescissione del contratto con incameramento della cauzione di cui al successivo Art. 25.

ART. 25 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:

- Apertura di una procedura fallimentare o simile a carico dell'affidatario;
- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente disciplinare.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con incameramento della cauzione di cui al successivo Art. 26.

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto, per fatto dell'Affidatario, a causa di impedimento o cattiva esecuzione della gestione, è fissata nell'importo pari al 10% del valore della struttura stimato in € 500.000,00, da costituirsi con polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa.

Detta polizza, da stipularsi con Compagnia di Assicurazione autorizzata per legge, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, da stipularsi con Compagnia di Assicurazione autorizzata per legge.

La cauzione sarà svincolata al termine della Convenzione previa verifica da parte del Responsabile U.O.C. Patrimonio sullo stato delle strutture, impianti e attrezzature che dovranno risultare nelle stesse condizioni in cui sono state all'inizio della gestione.

ART. 27 – DOMICILIO

L’Affidatario elegge, agli effetti del presente contratto, domicilio legale in Angri (SA) presso la Casa Comunale.

ART. 28 – SPESE

Tutte le spese relative al contratto (stipula rogito, registrazione, diritti, etc.) sono a carico dell’Affidatario.

L’Affidatario assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comune derivatogli nei confronti del Comune.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune e Affidatario, relativa all’esecuzione degli obblighi del presente Disciplinare, verrà deferita all’Autorità Giudiziaria.

ART. 30 – COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’Affidatario.

IL RESPONSABILE U.O.C. PATRIMONIO

Ing. Salvatore De Cola



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore De Cola", written over a light blue horizontal line.